



REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI STUDENTESSE E STUDENTI

Approvato dal Senato Accademico con delibera n. 24/2024 del 28 marzo 2024

Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 45/2024 del 28 marzo 2024

Emanato con Decreto Rettorale n.191/2024 prot.n.27458 dell'11/4/2024

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento, previsto ai sensi dell'art. 29, comma 24 del vigente Statuto di Ateneo, disciplina il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili alle/agli studenti/studentesse dell'Università degli Studi di Camerino in caso di accertamento di illecito disciplinare.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per studenti/studentesse si intendono tutti gli iscritti, a qualsiasi titolo, a corsi di studio e formazione all'Università degli Studi di Camerino ivi compresi gli iscritti ad altri Atenei, ancorché stranieri, comunque ammessi alla frequenza dei corsi di studio o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto, anche se frequentanti l'Università degli Studi di Camerino per un periodo di tempo limitato
3. Le/gli studenti/studentesse universitari/ie, con l'iscrizione, entrano a far parte della comunità accademica, acquisendo uno *status* da cui discende la titolarità di peculiari diritti e obblighi di comportamento, definiti dall'ordinamento dell'Ateneo nel suo complesso.

Art. 2

(Definizione di illecito disciplinare)

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque comportamento, doloso o colposo, commesso in violazione del vigente ordinamento nazionale e universitario, del Regolamento didattico generale di Ateneo e di quello del Corso di studio, del Codice etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Ateneo e dei regolamenti di Ateneo o delle Scuole, nonché di ogni regola di comportamento dettata dall'Ateneo purché comunicata in forma scritta, istituzionale, chiara e immediatamente identificabile dagli studenti.
2. L'azione disciplinare sugli studenti/studentesse si esercita per atti e/o comportamenti commessi in qualità di studentessa/studente universitario compiuti anche al di fuori delle sedi, dei locali e degli spazi universitari, ivi comprese le piattaforme digitali di comunicazione, quando tali atti violino le normative di cui al comma precedente, fatte salve le eventuali, ulteriori sanzioni previste dalla legge.



3. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il comportamento illecito è configurabile e sanzionabile nelle seguenti ipotesi:
 - a) offesa grave dell'immagine dell'Ateneo o della dignità di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo o di qualsiasi altro soggetto, anche tramite atteggiamenti discriminatori riferiti a etnia, religione, genere, disabilità, orientamento sessuale o politico;
 - b) danneggiamento di beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario, possessore o detentore a qualunque titolo;
 - c) pregiudizio alle attività universitarie, all'ordinata e civile convivenza e, più in generale, al regolare svolgimento della vita universitaria;
 - d) manomissione della documentazione, anche elettronica o digitale, riguardante la propria o l'altrui carriera universitaria;
 - e) utilizzo di strumenti non consentiti e/o riproduzione del lavoro altrui durante le verifiche di profitto, sia nel caso in cui la prova (intermedia o finale) si svolga in modalità telematica o in presenza. Non costituisce illecito disciplinare l'interruzione di verifiche di profitto a causa del malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle stesse;
 - f) interferenza nell'assegnazione o riconoscimento di vantaggi patrimoniali o non patrimoniali mediante dichiarazioni non veritiere;
 - g) occupazione di sedi, spazi e locali universitari che non sia stata autorizzata dai competenti Uffici;
 - h) in caso di procedimento penale e/o di sentenza di condanna penale per fatti o atti commessi in qualità di studente e ai danni dell'Ateneo o di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo o qualsiasi altro soggetto operante all'interno dell'università o ad essa collegato per ragioni di servizio o ufficio.
4. L'eventuale pendenza di un procedimento penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta l'automatica sospensione di quest'ultimo procedimento. Così come l'irrogazione della sanzione disciplinare non preclude all'Ateneo la possibilità di agire in sede civile o penale.
5. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive e ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto delle norme di ordine pubblico, dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose, in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

Art. 3

(Sanzioni disciplinari)

1. Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dall'Università sono, in ordine di crescente gravità:
 - a) il richiamo scritto;
 - b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche, ivi compreso il tirocinio;
 - c) la sospensione da uno o più esami di profitto, per uno o più appelli;



- d) esclusione temporanea dall'Ateneo, con conseguente perdita delle sessioni di esame, per un periodo non superiore a tre anni accademici, che consiste nella impossibilità di svolgere qualsiasi attività che sia inerente alla qualità di studentessa/studente, e cioè: nella perdita, non soltanto della possibilità della frequenza di un corso di insegnamento e di attività di formazione, tirocinio, laboratorio, ma anche di quella di sostenere esami per più di una sessione.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono tra loro cumulabili.
 3. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a carico del soggetto, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.
 4. Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione definitiva.

Art. 4

(Procedimento disciplinare)

1. Chiunque, per ragioni attinenti al suo ufficio o al suo servizio o al suo status, è tenuto a segnalare la condotta di uno o più studenti dell'Ateneo tale da poter costituire illecito disciplinare, tramite forma scritta al Magnifico Rettore. La segnalazione in forma anonima è presa in considerazione soltanto se attendibile, circostanziata e corredata da elementi probanti la veridicità dei fatti denunciati.
2. Del procedimento disciplinare deve essere informato, tramite comunicazione scritta, il Difensore Civico degli Studenti.
3. L'Università adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante.
4. L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento, ovvero previa contestazione scritta dell'addebito, nel rispetto del principio di tempestività della contestazione e dei diritti di difesa della studentessa/studente.
5. Per l'accertamento degli illeciti disciplinari il Rettore nomina una Commissione con il compito di verificare la fondatezza dell'illecito disciplinare. La Commissione è composta dal Rettore che la presiede, dal Direttore Generale, dal Prorettore alla didattica, dal Direttore della struttura didattica di afferenza, o loro delegati. La Commissione si avvale della collaborazione di un funzionario incaricato dal Direttore Generale che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante..
6. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento.
7. La Commissione deve procedere alla contestazione dell'addebito alla/o studentessa/studente. La contestazione è l'atto con cui si avvia il procedimento disciplinare. Successivamente deve procedere all'audizione dello studente.
8. La studentessa/ lo studente deve essere informato a mezzo raccomandata A/R o all'indirizzo PEC, ove conosciuto e la comunicazione deve contenere:



- a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - b) l'invito a presentarsi in data definita dinanzi alla Commissione per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
 - c) l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia o dal difensore civico e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa da presentare alla data della convocazione.
9. Tra la comunicazione di cui dell'addebito e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.
10. La Commissione che, nel corso dell'attività istruttoria, accerti fatti che possono costituire reato procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art 361 c.p. è obbligata ad informare l'Autorità giudiziaria.
11. I membri della Commissione sono tenuti al mantenimento della riservatezza dei fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
12. Nelle more della definizione della sanzione disciplinare definitiva, il Rettore può applicare una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa natura o di potenziale rischio di danni a strutture o persone. Le misure cautelari sono: la sospensione temporanea da uno più corsi di studio, dalle attività didattiche, di tirocinio, nonché l'esclusione da uno più esami di profitto con la possibilità di applicare la contestuale interdizione temporanea alla frequenza di locali o strutture dell'Ateneo. La durata della misura cautelare non può essere superiore a tre mesi. L'irrogazione della misura cautelare è computata nella sanzione definitiva.

Art. 5

(Chiusura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento si deve concludere entro il termine perentorio di 120 giorni segnalazione di cui al comma 1 del precedente art. 4. Il termine di conclusione può essere sospeso in caso di:
 - a) differimento superiore a dieci giorni del termine concesso a difesa, per grave impedimento della/o studentessa/studente, e in tale ipotesi, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente;
 - b) chiusura obbligatoria delle strutture universitarie, in concomitanza di particolari festività, o eventi eccezionali, e in tali ipotesi, la sospensione del termine di conclusione del procedimento può essere disposta per la durata del periodo di chiusura;
 - c) comprovata esigenza di acquisire elementi ulteriori per l'assicurazione di un'efficace ed efficiente attività istruttoria, per un massimo di 30 giorni aggiuntivi.
2. Al termine della fase istruttoria, valutate le difese dello studente, la Commissione, con atto motivato, stabilisce l'archiviazione o la sanzione applicabile.
3. La Commissione redige relazione sui fatti accertati e, in relazione alle risultanze dell'istruttoria compiuta, adotta motivata determinazione circa, in alternativa, l'archiviazione o l'adozione di uno specifico provvedimento disciplinare. Gli atti della Commissione sono immediatamente trasmessi al



Rettore che, adeguandosi alle determinazioni della Commissione, provvede con Decreto entro 3 giorni.

4. Il Decreto che commina la sanzione viene trasmesso agli uffici competenti per la registrazione nella carriera della/o studentessa/studente.
5. Il provvedimento di archiviazione o sanzionatorio è comunicato alla/o studentessa/studente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della/o studentessa/studente, dichiarato al momento dell'iscrizione, o all'indirizzo PEC, ove conosciuto. Nella comunicazione si rende edotta/o la/o studentessa/studente del termine per l'eventuale impugnativa della sanzione presso il Senato Accademico.
6. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria della/o studentessa/studente e vengono conseguentemente trascritte nel foglio di congedo. Della applicazione della sanzione di esclusione temporanea dall'Ateneo viene inoltre data comunicazione a tutte le Istituzioni universitarie accreditate nel sistema universitario italiano.
7. Accertato l'illecito disciplinare, in caso di atti o documenti alterati, manomessi o altro genere di contraffazione, il Rettore provvede all'annullamento, in autotutela, degli atti o provvedimenti amministrativi alterati, modificati contraffatti e di quelli che da essi dipendono.

Art.6 (Revisione)

1. Avverso il provvedimento disciplinare irrogato la/o studentessa/studente può proporre istanza di revisione al Rettore fondata su sopravvenuti elementi di fatto che dimostrino la erroneità del provvedimento assunto.
2. L'istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla data della scoperta del sopravvenuto elemento di fatto.
3. La procedura di revisione deve concludersi entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di revisione.

Art. 7 (Disposizioni finali)

Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Contro i provvedimenti definitivi assunti all'esito della procedura disciplinare o della procedura di revisione sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

=====